



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI FILADELFIA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DISCIPLINARE DI GARA

“REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA PIANO DELLE GRAZIE”

C.U.P. E45E22000240006 CIG:9862409D5C

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

Il Concorrente debitamente abilitato al MEPA accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito Internet, all'indirizzo www.acquistinretepa.it. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la "documentazione amministrativa";
- una busta telematica contenente l'“offerta economica”.

La documentazione richiesta dal bando e dal presente disciplinare di gara nonché l'offerta economica, deve pervenire entro il termine perentorio fissato nel bando di gara **attraverso la piattaforma di CONSIP del portale di acquistinretepa con strumento MePA.**

2. Documentazione Amministrativa:

All'interno della Documentazione amministrativa richiesta il concorrente dovrà inserire obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- a) **dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione** con la quale il concorrente dichiara:

- a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e assenza dei motivi di esclusione) *di cui al successivo Capo 2.1;*
a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativo alla capacità tecnica, *di cui al successivo Capo 2.3.*

a.3) *PASSOE*

Considerato l'importanza dell'opera, al fine di prendere atto delle relative condizioni dell'area oggetto di interesse (Accessi, pendenze del terreno, stato dei luoghi, linee aeree ecc) si rende necessario il sopralluogo.

a.4) *Verbale/attestato di avvenuto sopralluogo;*

b) **a Pena di esclusione.**

c) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore, a pena di esclusione:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione istitutoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione istitutoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se presentata a corredo dell'offerta collocata nella documentazione, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);

d) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a pena di esclusione:**

d.1) *se già formalmente costituiti:* copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

d.2) *se non ancora costituiti:* dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se presentato sul foglio dell'offerta economica;

d.3) *in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:* dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capitoli 2.1 e 2.3, presentate e

sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, a pena di esclusione:

e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto e.1) devono possedere requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

f) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1.

h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;

h.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

i) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento. L'importo da pagare è di euro 140,00.

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta

da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> e disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

j., ai fini dell'acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

j.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

j.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

j.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

j.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (se previsto).

l. DGUE debitamente compilato e sottoscritto

m) Attestato di sopralluogo obbligatorio

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto 111.2.1) del bando (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs.n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni, **a pena di esclusione:**

2.1.1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità **e residenze di tutte le persone fisiche e dei loro familiari conviventi** per come di seguito elencati :

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

--- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

2.1.2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Costituisce, pertanto, motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, *per uno reati sotto indicati (lettere a - h) e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause ostative alla partecipazione (lettere i - t); pertanto, è escluso dalla gara il concorrente che:*

- a) ha commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b) in caso di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- c) ha commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- d) commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- e) per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- f) per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- h) se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

i) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

j) se l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

k) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

l) se la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

m) per una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

n) se l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

o) se l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

p) se l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non sia stata rimossa;

q) se l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

r) se l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

s) se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

2.1.3) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (requisito di esecuzione: tale dichiarazione può essere prodotta anche prima della stipula del contratto

2.1.4) l'esclusione di cui al punto 2, lettere a),b),c),d),e),f), g) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuate; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica. (articolo 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)

Pena di esclusione, una o più dichiarazioni redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010; pertanto, il concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una adeguata attestazione SOA in corso di validità, così come sotto indicato:

Categoria	OG 1	OG11
	€1.235.076,33	€ 294.923,77

- in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante, pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo, *pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio*;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

3. Contenuto dell'Offerta

3.1 Contenuto dell' << Offerta economica>>.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente con le modalità previste dalla piattaforma Mepa;

c) **il ribasso offerto:**

c.1) e corredato obbligatoriamente, **a pena di esclusione senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio**, dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10,

del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza *dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente*, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;

c.2) il ribasso offerto deve essere determinato valutando le spese relative *al costo del personale* sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; a tal fine il concorrente deve attestare tale situazione con una apposita dichiarazione;

d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:

ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, **a pena di esclusione;**

f.2) l'offerta economica deve contenere, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, **a pena di esclusione.** Tale dichiarazione di impegno può essere omessa nel caso in cui sia riportata nella documentazione amministrativa.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

4.1. Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **a pena di esclusione:**

a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di un'impresa ausiliaria; per i lavori oggetto dell'appalto; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista.

5. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 50 del 2016, le imprese concorrenti in reti di imprese devono dichiarare, **a pena di esclusione:**

a. gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

b. le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;

c. le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:

c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;

c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);

d. la situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possessione dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);

e. ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

6. Cause di esclusione e soccorso istruttorio:

- Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi sanabile ai sensi del comma 9, dell'art. 83, del d.lgs n. 50/2016, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- **Mancanza dell' Attestato di sopralluogo.**

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale <https://www.acquistinretepa.it>

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

L'apertura delle offerte avverrà in modalità telematica sulla piattaforma MEPA. Successivamente all'apertura della seduta pubblica il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel bando di gara e disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 e smi. La gara sarà espletata anche in presenza di unica offerta valida.

3 Apertura dell'«Offerta economica» e formazione della graduatoria finale

a) L'apertura della busta economica avverrà sulla piattaforma MEPA in forma pubblica. L'aggiudicazione sarà effettuata dalla piattaforma MEPA al concorrente che ha offerto il ribasso più alto.

4. Verbale di gara:

a) tutte le operazioni sono verbalizzate;

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purchè muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

a) sono escluse, dopo l'apertura dell'offerta economica, le offerte:

a.1) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure **che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;**

a.2) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

a.3) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;

b) sono comunque escluse le offerte:

b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;

b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorchè dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte ancora in vigore, ancorchè non indicate nel presente elenco;

b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione è subordinata:

a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;

a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b;

b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria e approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può, adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla discipline vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, e s.m.i.

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiesti dal **presente disciplinare**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d.2) può, revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prove, l'assenza di uno o più d'uno dei

requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o chene abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n.87, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n.55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

a.4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m.i., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione*).

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) una dichiarazione cumulativa:

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

--- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

--- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

--- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

--- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (*se previsto*);

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n.81 del 2008;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;

c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;

d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante a sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80, comma 4, 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante le modalità ammesse dall'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma telematica, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, al Responsabile del procedimento;

b) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte;

d) il bando di gara, il disciplinare di gara e gli atti per la partecipazione alla gara sono disponibili sul MEPA.

3. Disposizioni finali

a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità del Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;

l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrate;

d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;

d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento ed autorizzati dal titolare del trattamento;

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 — s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:

e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio per cause che ostano alla partecipazione;

dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;

dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;

g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016;

g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;

g.3) il Capitolato speciale d'appalto;

h) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Filadelfia li 05/06/2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Circosta



IL Commissario Straordinario
Avv. Anna Bartucca

